



ATTO N. 828

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 986 del 1.8.2001)

*“Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia
di bonifica – Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 11.9.2001*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 11.9.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25.01.1990, N. 4 - CONTRIBUENZA URBANA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/08/2001 n. 986

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive Dott. Ciro Becchetti, avente per oggetto: " Disegno di Legge: Modificazione della Legge regionale 25.01.1990, n. 4 – contribuenza urbana";

Ritenuto di non acquisire il parere del Comitato legislativo data l'urgenza di provvedere;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disegno di Legge: Modificazione della Legge regionale 25.01.1990, n. 4 – contribuenza urbana", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore all'Agricoltura e Foreste Gianpiero Bocci, di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, in quanto la modifica concernente la contribuzione avrà efficacia a partire dall'anno 2002.

IL DIRETTORE :

fr. J. J. J. J.

IL PRESIDENTE:

fr. Bocci

IL RELATORE:

Becchetti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Paolo M. M.



Disegno di legge: " Disegno di Legge:
Modificazione della Legge Regionale
25.01.1990, n. 4 – contribuenza urbana "

RELAZIONE

La L.R. 25.01.1990, n. 4, concernente "Norme in materia di bonifica – nuova disciplina dei Consorzi di Bonifica" prevede, all'art. 12 "contribuenza", commi 1 e 2 quanto segue:

"comma 1: ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle per la esecuzione, quando non siano a totale carico pubblico, sono a carico dei proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli, situati entro il perimetro del comprensorio.

Comma 2: le spese sono ripartite tra i proprietari in proporzione al beneficio che essi traggono dalle opere. Sono altresì a carico dei proprietari le spese per il funzionamento dei Consorzi di Bonifica, ove costituiti. La ripartizione delle spese è effettuata secondo il piano di riparto adottato dai Consorzi di Bonifica o, nell'ipotesi in cui questi non siano costituiti, dalle Comunità Montane."

Atteso che in varie circostanze si sono manifestate azioni di rifiuto da parte di cittadini singoli ed associati nei confronti della imposizione tributaria a carico degli immobili urbani in quanto non si ritiene che sussista il presupposto del beneficio fondiario derivato a tali immobili dalle opere realizzate dai Consorzi di Bonifica. Ritenuto che le lagnanze in parola potrebbero avere ragioni di fondatezza in quanto le opere di "Bonifica integrale", ancorché agenti su tutto il territorio sono finalizzate alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni agricoli ed alla salvaguardia degli immobili a destinazione agricola ed extra-agricola che da queste traggono diretto beneficio, mentre per gli immobili censiti al Catasto Urbano come civile abitazione tale

beneficio risulta indiretto e di difficile quantificazione.

Considerato:

- che la ripartizione delle spese afferenti alla esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, come previsto dal comma 2 del sopracitato art. 12, viene effettuata secondo il piano di riparto adottato dai Consorzi di Bonifica, sulla base del beneficio diretto effettivamente tratto dagli immobili agricoli ed extra-agricoli e che nel caso degli immobili censiti al Catasto Urbano come civile abitazione tale beneficio risulta difficilmente valutabile;
- che allo stato attuale alcuni Consorzi di Bonifica hanno imposto tributi di bonifica sugli immobili censiti come civile abitazione soltanto su alcune aree del territorio urbano e che spesso si verifica che la quota fissa ed il costo di esazione di tali tributi è superiore all'entità del tributo stesso;
- che, per quanto sopra, è opportuno provvedere a modificare la L.R. 4/90 nel senso di rivedere e riconsiderare l'imposizione dei tributi di bonifica sugli immobili censiti al Catasto Urbano ad uso abitativo e commerciale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone l'adozione di un apposito disegno di legge, costituito da un unico articolo, che prevede la soppressione della imposizione dei tributi di bonifica sugli immobili censiti al Catasto Urbano come civile abitazione a partire dall'anno 2002.



Disegno di legge: Disegno di legge: "Disegno di Legge: Modificazione della Legge Regionale 25.01.1990, n. 4 – contribuenza urbana"

Art. 1.

(Modifica dell'art. 12, comma 1 della L.R. 25.01.1990, n. 4)

1. L'art. 12, comma 1, della L.R. 25.01.1990, n. 4, è modificato come segue: alla riga 5, dove è scritto "dagli immobili agricoli ed extra-agricoli" vengono aggiunte le parole "con esclusione di quelli censiti al Catasto Urbano come civile abitazione". Pertanto il comma 1 dell'art. 12 è modificato come segue:

"comma 1: ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle per la esecuzione, quando non siano a totale carico pubblico, sono a carico dei proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli, con esclusione di quelli censiti al Catasto Urbano come civile abitazione, situati entro il perimetro del comprensorio".

2. La modifica di cui al comma 1. avrà efficacia a partire dalla contribuzione relativa all'anno 2002.



Contribuenza3del – B –
FIM/mc

Perugia, li 6 SET. 2001
*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE